



PROVINCIA DI LIVORNO

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE
SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA,
INDAGINI DI MERCATO E FORMAZIONE
E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI
OPERATORI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29/26.11.2020

In vigore dal 1° gennaio 2021

INDICE

<i>Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 - Principi comuni</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 - Il principio di rotazione negli affidamenti e negli inviti.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 - Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 5 - Gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie.....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 6 - L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 7 - Le indagini di mercato per l'individuazione di operatori economici</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 8 -Modalità di costituzione e gestione di elenchi di operatori economici..</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 9 - Requisiti generali e speciale negli affidamenti diretti: verifiche e controlli a campione</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 10 - Forma contrattuale.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 11 - Entrata in vigore e adeguamento automatico.....</i>	<i>16</i>

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") così come modificato dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 e dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
2. Il presente regolamento troverà applicazione anche per gli enti ed istituzioni che, al fine di gestire, per il tramite della struttura provinciale, le procedure per la realizzazione dei lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, decidano di aderire con apposite convenzioni alla SUA (Stazione Unica Appaltante), ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
3. Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati dall'Ente in osservanza della L. n. 190/2012, nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

Articolo 2 - Principi comuni

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità), dall'art. 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale), dall'art. 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice e dal principio di rotazione negli affidamenti e negli inviti.
2. Al fine di scongiurare ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, tutti gli atti adottati nell'ambito del procedimento di scelta del contraente devono riportare apposita dichiarazione attestante l'assenza di interessi personali del sottoscrittore e di coloro che hanno preso parte alla procedura.

Articolo 3 - Il principio di rotazione negli affidamenti e negli inviti

1. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 del Codice rientranti:
 - a) nello stesso settore merceologico;
 - b) nella stessa categoria di lavori;
 - c) nello stesso settore di servizi

con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nel quale sono state operate limitazioni al numero di operatori economici selezionati.

2. L'Amministrazione applica il principio di rotazione degli affidamenti alle **procedure di affidamento diretto di servizi, di forniture** disciplinate dall'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice per ogni affidamento il cui valore sia compreso fra le seguenti fasce di importo:
 - pari o superiori a 5000 euro ed inferiori a 20.000 euro;
 - pari o superiori a 20.000 euro ed inferiori a 40.000 euro.
3. L'Amministrazione applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti alle **procedure disciplinate dall'art. 36 comma 2 lett. b) c) c-bis)** del Codice per ogni affidamento di **lavori** il cui valore sia compreso fra le seguenti fasce di importo:
 - pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro;
 - pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 250.000 euro ;
 - pari o superiori a 250.000 euro e inferiori a 500.000 euro ;
 - pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori ad un milione di euro.
4. L'Amministrazione applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti alle **procedure disciplinate dall'art. 36 comma 2 lett. b)** del Codice per ogni affidamento di **servizi e forniture** il cui valore sia compreso fra le seguenti fasce di importo:
 - pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 100.000 euro;
 - pari o superiori a 100.000 euro ed inferiori alla soglia comunitaria determinata dall'art. 35 del Codice.
5. E' consentito derogare al principio di rotazione:
 - per affidamenti di importo inferiore ad euro 1000;
 - quando l'operatore economico non sia stato invitato alla procedura d'appalto immediatamente precedente;
 - quando l'operatore economico non sia stato affidatario dell'appalto immediatamente precedente;
 - quando , pur essendo affidatario dell'appalto precedente , siano decorsi almeno due anni dall'ultimo affidamento;
 - quando l'appalto non appartiene alla stessa categoria di lavori, settore merceologico o settore di servizi;
 - quando gli affidamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo rientrano in fasce di importo fra loro diverse ;
 - quando l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie*;
 - quando l'affidamento avvenga con procedura sostanzialmente aperta al mercato ossia qualora l'Ente, anche in presenza di una procedura negoziata, non rivolga invito ad alcuni operatori economici discrezionalmente selezionati ma demandi al mercato l'individuazione di

concorrenti interessati, senza prevedere limiti numerici o filtri selettivi, quindi laddove rivolga l'invito a tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse;

- quando si dimostri che il reinvito ha carattere eccezionale;
- quando l'Ente motiva la scelta ricadente sull'affidatario precedente in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative;
- quando l'Ente motiva la scelta ricadente sull'operatore invitato, ma non affidatario del precedente contratto tenuto conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

6. La Provincia può inoltre derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di:

- a) prestazioni che debbano essere rese con carattere di urgenza e che, se fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura, del servizio o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- b) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi che non permettano l'espletamento di procedure di consultazione e che determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità.

Articolo 4 - Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

1. Per ogni singola procedura di affidamento, con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente, è individuato il Responsabile Unico del Procedimento,

** vedi art. 60 (procedura aperta) e art. 61 (procedura ristretta) del Codice*

tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa medesima, dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

- 2. Per le procedure espletate mediante sistemi di acquisto e di negoziazione centralizzati, per ciascun acquisto è nominato un Responsabile del Procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni proprie del RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice.
- 3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

Articolo 5 - Gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria così come individuate dall'art. 35 del Codice, ferma restando la possibilità di ricorso alle procedure ordinarie *, viene effettuata con le seguenti modalità:

LAVORI

-inferiori a 5000 euro: affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico o ad altri sistemi telematici;

-pari o superiori a 5000 euro ed inferiori a 40.000 euro: affidamento diretto previa valutazione di almeno due preventivi o, in assenza di confronto competitivo, previa motivazione nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice ;

-pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro: affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;

-pari o superiori a 150.000 euro ed inferiori a 350.000 euro: procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione di **almeno dieci operatori economici** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

-pari o superiori a 350.000 euro ed inferiori a un milione di euro: procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione di **almeno quindici operatori economici** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

-pari o superiori a un milione di euro: procedura ordinaria*.

SERVIZI E FORNITURE

-inferiori a 5000 euro: affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico o ad altri sistemi telematici;

-pari o superiori a 5000 euro ed inferiori a 40.000 euro: adesione a convenzioni quadro o effettuazione di ordini diretti (ODA), richieste di offerta (RdO) o trattative dirette (TD) sul mercato elettronico nazionale MEPA/Consip o su altri mercati elettronici o utilizzando il sistema telematico appartenente alla centrale di committenza regionale di riferimento, fatto salvo l'obbligo di utilizzazione del mercato elettronico derivante da disposizioni di legge;

-pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria: adesione a convenzioni quadro o, qualora i servizi o le forniture richieste non siano reperibili in tali mercati, affidamento previa consultazione di **almeno cinque operatori economici** individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

* vedi art. 60 (procedura aperta) e art. 61 (procedura ristretta) del Codice

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

-inferiori a 5000 euro: affidamento diretto senza obbligo di ricorso al mercato elettronico o ad altri sistemi telematici;

-pari o superiori a 5000 euro ed inferiori a 40.000 euro: adesione a convenzioni quadro o effettuazione di ordini diretti (ODA), richieste di offerta (RdO) o trattative dirette sul mercato elettronico nazionale MEPA/Consip o utilizzando il sistema telematico appartenente alla centrale di committenza regionale di riferimento o attingendo dagli elenchi di operatori economici della Provincia o di altri Enti;

-pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 100.000 euro: adesione a convenzioni quadro o procedura negoziata con consultazione di almeno cinque operatori presenti sul mercato elettronico o utilizzando il sistema telematico appartenente alla centrale di committenza regionale di riferimento o attingendo dagli elenchi di operatori economici della Provincia o di altri Enti;

-pari o superiori a 100.000 euro ed inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria: procedura ordinaria.

2. L'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, di servizi e di forniture nonché di servizi di ingegneria ed architettura, inclusa la attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria così come individuate dall'art. 35 del Codice , **qualora l'adozione della determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021**, avvengono secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e precisamente:

a) **affidamento diretto**: lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

b) **procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione:**

di almeno 5 operatori economici per affidamento di **servizi e forniture** , compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione , di importo pari o superiore ad euro 75.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice e **lavori** di importo pari o superiore ad euro 150.000 e inferiore a 350.000 euro;

di almeno 10 operatori economici per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;

di almeno 15 operatori economici per affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice.

3. Gli operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento devono essere individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
4. Nell'ipotesi in cui gli operatori economici siano selezionati espletando una indagine di mercato si deve tener conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.
5. Le soglie di cui al comma 1 e comma 2 del presente articolo sono da intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 6 - L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, di servizi e di forniture per importi inferiori a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto con l'adozione di una determina che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'affidatario, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale .
2. La stazione appaltante motiva la scelta adottata dando conto, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo :
 - del possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza dell'offerta all'interesse pubblico che l'Ente deve soddisfare;
 - delle eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario nell'ipotesi in cui non ci si limiti a richiedere il minor prezzo;
 - della congruità del prezzo offerto;
 - del rispetto del criterio di rotazione nell'affidamento.
3. L'affidamento diretto deve essere sempre motivato. L'onere motivazionale relativo alla economicità dell'affidamento / congruità dell'offerta può essere soddisfatto:
 - mediante la comparazione dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante un confronto con la spesa per precedenti affidamenti;
 - mediante un confronto con il corrispettivo riconosciuto da altre amministrazioni per affidamenti analoghi;
 - mediante istruttoria effettuata dal RUP.
4. Per gli affidamenti disciplinati dal presente articolo non è previsto l'obbligo di presentare garanzie provvisorie o definitive, di cui alla normativa vigente, che potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della natura e della tipologia di affidamento.

Articolo 7 - Le indagini di mercato per l'individuazione di operatori economici

1. Nell'individuare gli operatori economici da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori, mediante procedure negoziate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettere b) c) c-bis) del Codice, la Provincia può selezionare gli operatori sulla base di una indagine di mercato, nel rispetto delle modalità previste dai commi seguenti.
2. In caso di procedure negoziate gestite utilizzando le piattaforme dei mercati elettronici o il sistema telematico appartenente alla centrale di committenza regionale di riferimento è possibile avvalersi, ove disponibile, del sistema di estrazione automatica, che consente di ridurre il numero di operatori economici da invitare alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, individuando un numero ristretto di operatori economici, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. b), c) e c-bis) del Codice, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di un avviso, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del termine a non meno di cinque giorni per motivate ragioni di urgenza, approvato con determina o atto equivalente e contenente: il valore dell'affidamento, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le modalità per comunicare con la stazione appaltante, il criterio utilizzato per selezionare gli operatori da invitare tra quelli che hanno manifestato il proprio interesse.
4. Nel caso in cui la stazione appaltante proceda alla selezione degli operatori economici tramite sorteggio - debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine di mercato - data, luogo ed ora di effettuazione del sorteggio saranno resi noti con adeguati strumenti di pubblicità adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati per essere invitati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
5. I risultati dell'indagine di mercato sono riportati in un verbale, che deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e Contratti".

Articolo 8 -Modalità di costituzione e gestione di elenchi di operatori economici

1. La Provincia può istituire elenchi di operatori economici per la qualificazione di fornitori di beni e servizi, nonché di esecutori di lavori pubblici e di servizi di ingegneria ed architettura cui affidare prestazioni in base alle procedure disciplinate dall'articolo 36 del Codice.

2. Gli elenchi costituiti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nel **portale "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e Contratti", sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"**.
3. La costituzione, la gestione, l'aggiornamento e/ o la revisione degli elenchi compete al Servizio dell'Ente cui fanno capo le procedure di gara.
4. Ciascun elenco è ripartito in sezioni corrispondenti alle diverse categorie di operatori economici idonei alla realizzazione di lavori e di servizi di ingegneria ed architettura; per la fornitura di beni e la prestazione di servizi si fa riferimento alla categoria merceologica.
5. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco devono presentare apposita domanda, precisando le tipologie di prestazioni per le quali chiedono di essere iscritti. L'attivazione dell'elenco è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell'Ente, nel **portale "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e Contratti", sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"**.
6. Per ottenere l'iscrizione gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e assenza del divieto di contrarre di cui all'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001) e di quelli relativi alla tipologia di prestazione resa; requisiti che dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'atto dell'iscrizione. L'attestazione può avvenire utilizzando il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).
7. L'iscrizione degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni temporali.
8. L'operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti, inviando una PEC all'indirizzo provincia.livorno@postacert.toscana.it.
9. L'ordine di inserimento degli operatori economici nell'elenco è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione delle richieste al protocollo dell'Ente.
10. La Provincia procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla loro ricezione, fatta salva la previsione di un maggior termine, non superiore comunque a novanta giorni, in funzione dell'elevato numero di istanze pervenute.
11. Il Servizio cui compete la gestione delle procedure di gara procede all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco con cadenza semestrale sulla base delle richieste di iscrizione nel frattempo pervenute e vagliate positivamente. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti

posseduti avviene via PEC e, a sua volta, l'operatore procede al riscontro via PEC.

12. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dalla Provincia nei seguenti casi:
 - qualora venga accertata la posizione di negligenza dell'impresa o malafede in sede di svolgimento di prestazioni contrattuali;
 - quando ricorra, per l'impresa, l'applicazione della normativa antimafia;
 - qualora per l'impresa intervengano uno o più motivi ostativi tra quelli previsti dall'articolo 80 del Codice;
 - qualora l'impresa non presenti offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
13. Nel caso di lavori e di servizi di ingegneria ed architettura gli operatori economici da invitare alla procedura di consultazione sono individuati dal responsabile del servizio a cui è attribuito il supporto amministrativo ai servizi tecnici, in base al possesso della categoria prevalente e della classifica, pari o superiore, richiesta nello specifico appalto, nel rispetto del criterio di rotazione, con modalità che assicurino la trasparenza delle operazioni oppure mediante sorteggio.
14. Nel caso di servizi e forniture gli operatori economici da invitare alla procedura di consultazione sono individuati dal responsabile del servizio competente in base alla specifica categoria merceologica richiesta dall'appalto, nel rispetto del criterio di rotazione, tenendo conto della fascia di importo dell'affidamento oppure mediante sorteggio.
15. Gli operatori economici che abbiano già preso parte a procedure di consultazione a seguito di scorrimento dell'elenco sono inseriti, a cura del servizio competente, in una sezione in calce allo stesso, a formazione progressiva. Qualora le procedure di consultazione portino all'esaurimento dell'elenco originariamente formato, i soggetti iscritti alla sezione aggiunta possono essere nuovamente consultati nelle successive procedure di confronto.
16. Qualora l'Ente proceda per sorteggio, anche utilizzando il sistema di estrazione automatica fornito dalle piattaforme elettroniche, ovvero inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e, pertanto, in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili.
17. Ad eccezione dell'ipotesi di utilizzo del sistema di estrazione automatica fornito dalle piattaforme elettroniche, qualora l'Ente intenda effettuare il sorteggio rende tempestivamente noto, mediante pubblicazione sul proprio sito nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e Contratti", **sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura"** la data e il

luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili.

18. Gli operatori economici iscritti nell'Elenco cui attingere per procedure di gare relative ad affidamento di lavori vengono selezionati, in base alle modalità sopra descritte, in relazione al possesso dell'attestato di qualificazione SOA nella categoria della lavorazione prevalente e classifica richiesta per lo specifico affidamento.

Articolo 9 - Requisiti generali e speciale negli affidamenti diretti: verifiche e controlli a campione

1. Per lavori, servizi e forniture di **importo fino a 5.000 euro**, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - anche utilizzando il modello del documento di gara unico europeo - dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e speciali, ove previsti.
Per gli affidamenti tramite MEPA è possibile utilizzare l'apposita dichiarazione conservata sul portale MEPA che viene inserita e rinnovata dall'operatore economico per restare registrato.
La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, ad effettuare i seguenti controlli sull'aggiudicatario:
 - consultazione del casellario ANAC scaricando l'estratto dal sito dell'ANAC annotazioni.anticorruzione.it;
 - richiesta DURC on line sul sito dell'INPS o sul sito dell'INAIL ovvero direttamente agli enti previdenziali (INARCASSA, EPAP, CIPAG ecc.) non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
 - sussistenza dei requisiti speciali ove previsti.
2. Per lavori, servizi e forniture di **importo superiore a 5.000 euro fino a 20.000 euro**, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti speciali o professionali, ove previsti.
Per gli affidamenti tramite MEPA è possibile utilizzare l'apposita dichiarazione conservata sul portale MEPA che viene inserita e rinnovata dall'operatore economico per restare registrato.

La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, ad effettuare sull'aggiudicatario, oltre ai controlli di cui al comma 1, la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5 lettera b) del Codice secondo le seguenti modalità:

- art.80 comma 1 lett. a),b),c),d),e),f),g): richiesta all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la Stazione Appaltante per l'ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 21 DPR n. 313/2002. Le verifiche sono condotte nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (vedasi anche comunicazione ANAC del presidente del 08/11/2017);
- art.80 comma 4: richiesta DURC on line sul sito dell'INPS o sul sito dell'INAIL ovvero direttamente agli enti previdenziali (INARCASSA, EPAP, CIPAG ecc.) non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;
- art.80 comma 5 lett. b): estratto del registro delle Imprese sul sito <https://telemaco.infocamere.it> (per approfondimenti consultare la Cancelleria del Tribunale Fallimentare competente);
- requisiti speciali o professionali ove previsti.

3. Per lavori, servizi e forniture di **importo superiore a 20.000 euro**, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali , se previsti. Per gli affidamenti tramite MEPA è possibile utilizzare l'apposita dichiarazione conservata sul portale MEPA che viene inserita e rinnovata dall'operatore economico per restare registrato.

La stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, ad effettuare sull'aggiudicatario, oltre ai controlli indicati ai precedenti commi 1 e 2 , anche alle seguenti verifiche:

- art. 80 comma 2, primo periodo: consultazione Banca dati nazionale Antimafia (BDNA) tramite <https://bdna.interno.it> . I soggetti da verificare sono quelli indicati al comma 3 del Codice e all'art. 85 comma 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 3 del D. Lgs. 159/2011;white list della Prefettura o Commissariato del governo dove l'impresa ha la sua sede;
- art. 80 comma 4:richiesta (via PEC) all'Agenzia delle Entrate dove ha sede l'aggiudicatario del certificato di regolarità fiscale. Gli indirizzi della sede sono indicati sul sito http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/;
- art. 80 comma 5 lett. c),c bis),c ter): richiesta certificato carichi pendenti presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale del Tribunale dove ha sede la Stazione Appaltante (qualora vi sia notizia di procedimenti penali in corso che possano minare l'integrità e l'affidabilità professionale dell'operatore economico);

- art. 80 comma 5 lett. f): richiesta (via PEC) all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso il Tribunale dove ha sede la Stazione Appaltante del certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) e visura dell'anagrafe delle sanzioni amministrative riferite all'impresa (art.33 D.P.R. 14/11/2002 n.313);si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC annotazioni.anticorruzione.it;
 - art. 80 comma 5 lett.i):richiesta (via PEC) alla Direzione Provinciale del Lavoro presso la Provincia o Centro Provinciale per l'Impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l'operatore economico.
4. Il **controllo a campione viene effettuato sul 5%** delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici risultati aggiudicatari degli affidamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, comunicati dai Settori dell'Ente al Servizio Gare Contratti Espropri Trasporto Privato entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
 5. La selezione del campione deve avvenire attraverso estrazione a sorte, effettuata in modo automatico, con l'utilizzo di apposita procedura informatica o, manualmente, secondo le modalità di cui al successivo comma 7.
 6. La commissione, costituita dal responsabile del Servizio "Gare Contratti Espropri Trasporto Privato" e da due dipendenti assegnati allo stesso Servizio calcola, applicando la percentuale del 5% al campione considerato, il numero di dichiarazioni sostitutive per le quali occorra procedere a controllo.
 7. Le operazioni di sorteggio manuale devono essere così articolate:
 - a) viene attribuito un numero a ciascuna dichiarazione sostitutiva, in ordine di ricevimento;
 - b) i numeri vengono inseriti in un'urna;
 - c) i componenti della Commissione effettuano l'estrazione dei numeri, fino ad arrivare alla concorrenza del 5%, arrotondata per eccesso.
 8. Delle operazioni di sorteggio deve essere redatto un verbale, da conservare agli atti del Servizio, da cui emergano: la data di effettuazione; la composizione della commissione; il semestre di riferimento; il numero complessivo e l'elenco delle dichiarazioni sostitutive sottoposte a sorteggio; il calcolo del numero di dichiarazioni da sorteggiare; l'esito dell'estrazione.
 9. Per gli operatori economici estratti la Commissione procede alle verifiche; qualora emerga la sussistenza di una dichiarazione mendace o falsa ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il Responsabile del Servizio ha l'obbligo di segnalare la falsità riscontrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente e all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
 10. Nel caso in cui l'affidamento diretto rivesta carattere di urgenza, il contratto può essere stipulato anche nelle more della conclusione della verifica dei requisiti purché sia inserita, all'interno dello stesso, apposita clausola

risolutiva espressa in danno dell'operatore economico inadempiente, da attivarsi in caso di esito negativo della suddetta verifica. La clausola risolutiva deve prevedere il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell'utilità ricevuta, l'incameramento della garanzia definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto. Resta ferma la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, in caso di dichiarazioni non conformi, all'Autorità giudiziaria.

Articolo 10 - Forma contrattuale

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, nelle seguenti forme:
 - a) mediante atto pubblico notarile informatico;
 - b) mediante forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura del Segretario Generale della Provincia;
 - c) mediante scrittura privata;
 - d) mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
2. Devono essere stipulati nelle forme di cui alla lettera a) e b) del 1 comma:
 - i contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 da stipulare a seguito di procedure aperte o ristrette, a prescindere dal relativo valore contrattuale, nonché tutti i contratti di appalto di servizi e forniture aventi valore contrattuale pari o superiore ad euro 100.000 ed i contratti di appalto di lavori aventi valore contrattuale pari o superiore ad euro 150.000, salvo eventuali deroghe espressamente e idoneamente motivate nella determina a contrarre .
3. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di importo non superiore ad euro 40.000, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 lett. a) lett. b), il contratto è stipulato nella forma di cui al comma 1 lettera d).
4. Per le procedure negoziate di importo pari o superiore ad euro 40.000 ed inferiore ad euro 100.000 per servizi e forniture , e di importo pari o inferiore ad euro 150.000 per lavori il contratto è stipulato mediante scrittura privata.
5. Per acquisti su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica come il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o l'adesione alle convenzioni quadro, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP e dai soggetti aggregatori, il contratto è costituito dal documento di accettazione/ordine diretto/documento di adesione firmato digitalmente dal punto ordinante della Provincia, che viene conservato da detto sistema.

Articolo 11 - Entrata in vigore e adeguamento automatico

1. A norma di quanto disposto dall'art. 7 comma 4 dello Statuto che detta norme di carattere generale per l'entrata in vigore dei regolamenti approvati dal Consiglio, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative in vigore.
3. Le modifiche ed integrazioni intervenute alle medesime prevalgono automaticamente sul presente regolamento.